REGOLAMENTO (CEE) N. 646/73 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 1973

relativo alla sospensione della prefissazione nei diversi settori dell'organizzazione comune dei mercati agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati [2], in appresso denominato « atto »,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei grani di colza, di ravizzone e di girasole [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 [4], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione d'olio d'oliva [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 4, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 19/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativo alla fissazione anticipata del prelievo applicabile all'importazione di olio di oliva [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2114/71 del Consiglio, del 28 settembre 1971, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2730/71 [8], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [9], modificato da ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, primo comma, e l'articolo 16, paragrafo 17, primo comma,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [10], modificato da ultimo dall'atto,

visto il regolamento n. 175/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce, nel settore delle uova, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri delle fissazioni del loro importo [11], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2683/72 [12], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, primo comma,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [13], modificato da ultimo dall'atto,

visto il regolamento n. 176/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce, nel settore del pollame le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri delle fissazioni del loro importo [14], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2689/72 [15], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, primo comma,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [16], modificato per ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma, e l'articolo 17, paragrafo 7, primo comma,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [17], modificato per ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, primo comma, e l'articolo 17, paragrafo 5, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione co-

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(4) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.
(5) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.
(6) GU n. L 3 del 7. 1. 1969, pag. 3.
(7) GU n. L 222 del 28. 9. 1971, pag. 2.
(8) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 18.
(9) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(10) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(11) GU n. 130 del 26. 6. 1967, pag. 2610/67.
(12) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 33.
(13) GU n. 117 del 16. 6. 1967, pag. 2301/67.
(14) GU n. 130 del 26. 6. 1967, pag. 2612/67.
(15) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 41.
(16) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(17) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

mune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato per ultimo dall'atto,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e al criterio di fissazione del loro importo [2], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [3], modificato per ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione e i criteri per fissare il loro importo [4], in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma,

considerando che la situazione monetaria attuale, con la chiusura prolungata di tutti i mercati dei cambi nella Comunità, ha causato rilevanti difficoltà d'apprezzamento dell'evoluzione monetaria e della sua influenza sul mercato comune agricolo ; che l'applicazione a lungo termine degli attuali importi, risultanti dalla fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni, comporta, soprattutto a causa di eventuali operazioni speculative, un serio pericolo per il buon funzionamento dei regimi comuni dei prezzi e degli scambi per i prodotti in causa ;

considerando che, in conseguenza, la fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni nei differenti settori dell'organizzazione comune dei mercati agricoli è stata sospesa con decisione della Commissione del 5 marzo 1973, per il periodo dal 6 all'8 marzo 1973 ;

considerando, tuttavia, che tale periodo non è sufficiente per far fronte alle difficoltà dalle quali è minacciato il settore agricolo in quanto un regolare funzionamento dei mercati delle divise può essere previsto soltanto nella settimana seguente ; che è perciò indispensabile prolungare la sospensione per un periodo che appare nella attuale situazione strettamente necessario ;

considerando che è comunque indicato dispensare da tale sospensione le restituzioni nel settore dello zucchero, fissate in conformità del regolamento (CEE) n. 1897/72 della Commissione, del 1° settembre 1972, relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione di zucchero bianco [5], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2847/72 [6], in quanto la procedura di gara garantisce che nella attuale situazione sono escluse maggiori difficoltà ;

considerando che è necessario sospendere ugualmente la fissazione anticipata dell'integrazione per i semi oleosi, poiché il suo importo dipende dai prezzi del mercato mondiale ed è sottoposto, di conseguenza, allo stesso pericolo d'operazioni speculative suscettibili di compromettere il buon funzionamento dell'organizzazione di mercato dei semi oleosi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei Comitati di gestione per i grassi, per i cereali, per le uova e il pollame, per lo zucchero, per il latte e i prodotti lattiero-caseari e per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni nei settori dei grassi, dei cereali, delle uova, del pollame, del riso, dello zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nonché dei prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, è sospesa dal 6 al 13 marzo 1973.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle restituzioni nel settore dello zucchero fissate in conformità al regolamento (CEE) n. 1897/72 con procedura di gara.

Articolo 2

La fissazione anticipata dell'integrazione per i semi oleosi è sospesa durante il periodo dal 7 al 13 marzo 1973.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1973.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

[1] GU n. L 75 del 28. 3. 1968, pag. 4.
[2] GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.
[3] GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
[4] GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.
[5] GU n. L 201 del 2. 9. 1972, pag. 7.
[6] GU n. L 299 del 31. 12. 1972, pag. 4.